**TAR Puglia, Bari, Sez. I n. 921 del 5/06/2013 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - Ric. A.P. spa c. Provincia di Barletta Andria Trani e altri**

**Acqua –** Disciplina autorizzativa degli scarichi in Puglia: è provinciale o regionale?

*Ai sensi dell’art. 124, comma 7 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 tutti gli scarichi debbono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia, fatta salva una differente disciplina regionale; nel caso di specie, in virtù dell’art. 22 legge Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18 l’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione è rilasciata dalla Regione.*

*In forza della citata disposizione i procedimenti di autorizzazione avviati alla data di entrata in vigore della legge regionale sono conclusi dalla stessa Regione.*

Fatto e Diritto.

L’odierna ricorrente A.P. s.p.a. provvede alla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Puglia.

Tra le opere gestite da A.P. vi è il depuratore di acque reflue urbane a servizio della fognatura comunale di Trinitapoli.

Si tratta di un impianto autorizzato più volte in passato dalla Provincia di Foggia.

Con la gravata determinazione dirigenziale prot. n. 57303 dell’8 ottobre 2012 la Provincia BAT negava il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico.

A.P. s.p.a. impugnava con l’atto introduttivo del presente giudizio la citata determinazione dirigenziale.

Chiedeva, inoltre, la condanna della Provincia BAT al risarcimento del danno consequenziale patito e l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 133 dlgs n. 152/2006.

Tra le varie doglianze, deduceva il difetto di competenza dell’Amministrazione provinciale ad adottare il provvedimento in esame.

Interveniva nel presente giudizio a sostegno della posizione di A.P. la Società P. D. che, correttamente, fondava la propria legittimazione sull’essere detta società interamente controllata da A.P. e sulla circostanza di essere deputata a provvedere alla conduzione, custodia e manutenzione di impianti depurativi di acque reflue urbane per effetto della convenzione del 30 settembre 2008 (tra dette opere rientra il depuratore posto a servizio del Comune di Trinitapoli).

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che la domanda impugnatoria contenuta nel ricorso introduttivo sia fondata.

Va accolta la censura relativa al difetto di competenza dell’Amministrazione provinciale ad adottare il provvedimento in esame.

Invero, ai sensi dell’art. 124, comma 7 dlgs 3 aprile 2006, n. 152 tutti gli scarichi debbono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia, fatta salva una differente disciplina regionale.

Tuttavia, come esattamente sostenuto da A.P. e dall’interventore *ad adiuvandum* Società P.D., in virtù dell’art. 22 legge Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18 l’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione è rilasciata dalla Regione.

In forza della citata disposizione i procedimenti di autorizzazione avviati alla data di entrata in vigore della legge regionale sono conclusi dalla stessa Regione (cfr. art. 22, comma 2).

Va, altresì, rimarcato che, con riferimento a tale previsione normativa, la Regione Puglia con nota prot. n. 3492 del 30 luglio 2012 ha invitato tutte le Amministrazioni provinciali (compresa la Provincia BAT) a trasmettere entro il termine di sette giorni la documentazione inerente i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle Acque.

Si deve, quindi, ritenere che la competenza a rilasciare (ovvero a rinnovare) le autorizzazioni allo scarico è stata trasferita dalle Province alla Regione Puglia.

Ciononostante, la Provincia BAT ha comunicato con la gravata nota prot. n. 57303 dell’8 ottobre 2012 il diniego di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico richiesto da A.P. per il depuratore di Trinitapoli, esercitando un potere che le era stato sottratto dalla menzionata legge regionale n. 18/2012.

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento della domanda impugnatoria contenuta nel ricorso introduttivo e, per l’effetto, l’annullamento della determinazione prot. n. 57303 dell’8 ottobre 2012 emessa dal Dirigente del Servizio Ambiente, Energia ed Aree Protette della Provincia BAT.

Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.

Non può essere accolta la domanda risarcitoria azionata da A.P. s.p.a. in mancanza di adeguato supporto probatorio.

Quanto alla domanda volta alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 133 d.lgs n. 152/2006, deve essere dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti, non spetta all’Autorità giudiziaria, bensì alla Amministrazione il potere di adottare sanzioni amministrative.

In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.